

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Maggio 2012



Lavoro

Ddl Riforma Lavoro: fine lavori in Commissione al Senato

Ultimo passaggio del Ddl di riforma del lavoro in Commissione prima dell'approdo in Senato: tutte le novità e il compromesso sul nodo dei voucher in agricoltura.

Volata finale in Commissione al Senato per il Ddl di riforma del lavoro, che il 23 maggio arriva in Aula a Palazzo Madama, completo delle modifiche introdotte dagli emendamenti approvati su tutela dell'occupazione femminile, flessibilità in entrata (contratti a termine, apprendistato, partite IVA e Co.co pro) ed uscita (con leggere modifiche al nuovo articolo 18) e ammortizzatori sociali (Aspi). Nell'ultima giornata di lavori si sono concentrati i nodi irrisolti, in primis i voucher in agricoltura. Vediamo dunque come cambia la riforma del lavoro, partendo proprio dalle ultime questioni da risolvere.

Voucher in agricoltura

Le organizzazioni degli imprenditori agricoli sono contrari all'emendamento che limita l'uso dei voucher in agricoltura. Nel mirino, l'emendamento di relatori Castro e Treu all'articolo 11 del ddl (lavoro occasionale), che introduce paletti all'uso dei voucher limitandoli alle aziende fino a 7mila euro di fatturato.

Sul tavolo, il compromesso che alza il tetto di fatturato e che comunque reintroduce la possibilità di utilizzare i voucher per studenti e pensionati (cosa attualmente possibile in base alle norme in vigore dal 2008, ma che la formulazione degli emendamenti invece esclude). Resterebbero fuori le casalinghe, nell'ottica di evitare abusi.

Novità sul mercato del lavoro

La Commissione ha approvato un emendamento relativo alle finalità della riforma che ora includono anche quella di promuovere «modalità partecipative di relazioni industriali in conformità agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di migliorare il processo competitivo delle imprese». Attenzione: non è l'emendamento che riguarda la possibilità di partecipazione agli utili dei lavoratori, che invece alla fine è stato respinto.

In generale, comunque, c'è un'apertura verso nuovi modelli di relazioni industriali, in cui molti vedono la volontà di avvicinarsi al modello tedesco (che ad esempio prevede la rappresentanza dei lavoratori in cda).

Infine, è possibile qualche aggiustamento in materia di dimissioni in bianco (c'è una stretta nel ddl per prevenire l'utilizzo di questa pratica) e sulla durata del permesso di soggiorno per gli immigrati che restano senza lavoro.

Flessibilità in entrata

Per il resto il ddl arriva in Senato con le modifiche ormai approvate e che riguardano la flessibilità in entrata per consulenti a partita IVA, collaboratori a progetto, dipendenti a tempo determinato e lavoratori con contratto di apprendistato.

- Partite IVA: diventano meno restrittivi i criteri per la trasformazione in collaborazioni coordinate e continuative o in contratti a tempo indeterminato di quelle che la riforma identifica come false partite Iva.

Devono essere soddisfatte almeno due di queste condizioni: la collaborazione deve durare da almeno 8mesi (non più 6), il corrispettivo deve essere almeno l'80% delle entrate complessive del collaboratore (non più il 75%) e quest'ultimo deve avere una postazione di lavoro fissa presso il committente.

Inoltre, la partita IVA è reale (quindi non scatta la trasformazione del contratto) quando il reddito annuo del collaboratore autonomo è di almeno 18mila euro.

- Co.co pro: per i contratti a progetto viene introdotto un salario minimo garantito, il cui importo deve essere commisurato alle retribuzione media dei contratti collettivi di riferimento.

Non è chiaro cosa succede della mini Aspi (l'assicurazione sociale per l'impiego per i collaboratori con almeno 52 settimane di contributi): due emendamenti che prevedono di



lasciarla, riducendola però al 45% della retribuzione mensile (non più al 75%, come quella dei lavoratori dipendenti). Al momento, sono stati accantonati.

- Contratti a termine: l'obbligo di indicare il causalone del contratto a termine si allunga a 12 mesi (non più a sei mesi). Viene ridotto a 20 giorni (da 30), l'intervallo consentito fra contratti a termine, ma solo in una serie delimitata di casi, come l'avvio di una nuova attività.

- Apprendistato: si possono assumere nuovi apprendisti senza più il vincolo della trasformazione a tempo indeterminato del 50% di apprendisti nell'ultimo triennio.

Ammortizzatori sociali

Novità per l'Aspi: parte una sperimentazione triennale, dal 2013 al 2015, durante la quale il lavoratore licenziato che vuole aprire un'attività può chiedere l'indennità una tantum in un'unica soluzione.

Flessibilità in uscita

Novità sulle procedure di conciliazione obbligatoria (che la riforma introduce nel caso dei licenziamenti per motivi economici): può essere sospesa per massimo 15 giorni in caso di impossibilità a essere presente del lavoratore. Ma se poi però alla fine viene confermato, il licenziamento scatta dalla comunicazione al lavoratore (si evitano così prolungamenti, ad esempio per malattia).

L'iter della Riforma

Dopo l'ok definitivo della Commissione, il ddl sbarca nell'aula del Senato: la prima sessione è in agenda per il 23 maggio e si prevede di completare la discussione entro 15 giorni. Secondo indiscrezioni il Governo potrebbe mettere la fiducia, ma dipenderà da come si svilupperà la discussione in Aula.

Nuove norme sulle certificazioni: assunzioni legge 407/90 e legge 223/91

L'Inps, con messaggio 7268/2012 ha chiarito che per effetto delle nuove disposizioni normative, con riferimento all'applicazione degli incentivi per le assunzioni agevolate dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, co. 9 della legge n. 407/1990) e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (artt. 8, co. 2 e 4, e 25, co. 9, legge n. 223/1991; art. 4, co. 1, decreto legge n. 148/1993, conv. con modd. con legge 236/1993, e succ. modd. e integrazioni), i lavoratori potranno continuare a chiedere il rilascio dei suddetti certificati ai Centri per l'impiego e agli altri uffici pubblici competenti, al fine di comprovare il proprio stato nei confronti dei loro potenziali datori di lavoro privati. Invece i datori di lavoro e i loro intermediari non potranno più allegare gli stessi certificati ai moduli online "407" e "223", introdotti dalla circolare n. 140 del 28 ottobre del 2011 e dovranno allegare in luogo di questi ultimi le autocertificazioni sostitutive, sottoscritte dal lavoratore.

INPS: modalità di presentazione delle domande di disoccupazione ai lavoratori sospesi e/o licenziati dal 1° aprile 2012

L'INPS, con la circolare n. 68 del 14 maggio 2012, comunica che, dal 1° aprile 2012, la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi, di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi/avviene esclusivamente in via telematica.



Assunzioni di lavoratori "svantaggiati" al Sud - Pronte le regole per ottenere gli sconti fiscali

Assunzioni di lavoratori "svantaggiati" al Sud - Pronte le regole per ottenere gli sconti fiscali

Regole chiare per il credito d'imposta finalizzato alla creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Il beneficio consiste in un bonus fiscale spettante nella misura del 50% dei costi salariali, da utilizzare in compensazione.

L'agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale "svantaggiato" o "molto svantaggiato" in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

La misura ha l'obiettivo di promuovere le opportunità di impiego per queste particolari categorie di lavoratori, incrementando la base occupazionale delle imprese che li assumono, secondo un indirizzo condiviso dall'Unione Europea in quanto non lesivo dei principi di libera concorrenza disposti dai Trattati.

Vengono mobilitati, a questo scopo, 142 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturali comunitari disposta con il Piano d'Azione Coesione dello scorso 15 dicembre 2011 del Ministro per la Coesione Territoriale.

Chi può essere assunto – Secondo la definizione della Commissione europea, è un lavoratore "svantaggiato":

- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- chi vive solo con una o più persone a carico;
- i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni ISTAT);
- chi è membro di una minoranza nazionale.

Sono definiti "molto svantaggiati", invece, i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

In cosa consiste il bonus – Il credito d'imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione per ciascun lavoratore "svantaggiato" e nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione per ogni lavoratore "molto svantaggiato". Il bonus per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Termini e modalità di fruizione – Ogni Regione stabilirà con decreto dirigenziale, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del citato provvedimento attuativo della legge, le modalità e le procedure per la concessione del bonus. Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza alla Regione competente che successivamente comunicherà l'ammissione al bonus, nei limiti delle risorse disponibili stanziare.

I 142 milioni di euro stanziati risultano così ripartiti tra le 8 Regioni del Mezzogiorno:

Regione Fonte finanziamento Importo (milioni di euro)

Abruzzo POR FSE 2007/2013 4
Molise POR FSE 2007/2013 1
Basilicata POR FSE 2007/2013 2
Campania POR FSE 2007/2013 20
Calabria POR FSE 2007/2013 20
Puglia POR FSE 2007/2013 10
Sicilia POR FSE 2007/2013 65
Sardegna POR FSE 2007/2013 20



Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza ed entro due anni dalla data di assunzione.

Il bonus, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto e non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi, né il valore della produzione, ai fini dell'Irap.

Decadenza bonus e recupero del credito per indebito utilizzo - Si perde il diritto al bonus quando:

- il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l'assunzione;
- i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle altre imprese;
- vi è accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Nei casi di indebita fruizione, anche parziale, o nel mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'importo concesso, l'ammontare, maggiorato di interessi e sanzioni, deve essere recuperato dalla Regione.

L'agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.

Il testo del decreto è disponibile sul sito Internet www.ministrocoesioneterritoriale.it.

Inps: differimento adempimenti contributivi per ferie collettive.

Le aziende che a causa della chiusura per ferie collettive non possono provvedere, entro il termine di scadenza al versamento dei contributi o alla presentazione della denuncia mensile, possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare gli adempimenti del mese in cui cadono le ferie collettive entro un termine più ampio.

Come per gli anni precedenti la richiesta di autorizzazione al differimento deve essere presentata entro il 31 Maggio e può riguardare i versamenti di un solo mese anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi.

A tal fine è necessario utilizzare esclusivamente il canale telematico disponibile sul portale dell'Istituto www.inps.it ed accessibile mediante PIN. Il percorso da seguire è il seguente: Servizi online - Aziende consulenti e professionisti - cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445 - Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive - nella stessa pagina è presente anche il manuale di compilazione.

Sisma Emilia Romagna

A seguito del sisma che ha colpito i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il 20 maggio 2012, l'Istituto assicura la predisposizione di tutte le misure che si dovessero rendere necessarie per garantire la piena continuità dei pagamenti delle pensioni e delle prestazioni a sostegno del reddito (Cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità e le altre prestazioni temporanee) a tutti i beneficiari residenti nelle zone interessate.

In caso di inagibilità delle proprie Sedi territoriali, la presenza dell'Inps sarà assicurata da strutture mobili dove gli assicurati e i pensionati Inps potranno rivolgersi per avere informazioni nonché per presentare domande di prestazioni o per la gestione dei pagamenti.

Con un successivo messaggio dell'Inps saranno comunicate le misure che potranno essere adottate a seguito della deliberazione, assunta in data odierna dal Consiglio dei Ministri, dello stato di emergenza per i territori sopra menzionati e delle eventuali ordinanze che saranno successivamente adottate.



Nel 2011 50mila infortuni in meno sul lavoro: calo del 4,4% dei casi mortali

Le stime preliminari dell'INAIL: le 726mila denunce pervenute all'Istituto fanno registrare una flessione del 6,4%, maggiore rispetto all'anno precedente (-1,8%). Si mantiene sotto quota mille il numero di lavoratori che hanno perso la vita: le vittime sono 930 (40 in meno in confronto al 2010). Il miglioramento ha interessato tutti i comparti dell'economia del Paese

Continuano a calare nel 2011 gli infortuni sul lavoro in Italia, con una flessione del 6,4% sensibilmente superiore al -1,8% dell'anno precedente. Secondo quanto rilevato dalla Consulenza statistico attuariale dell'INAIL, le denunce complessive pervenute all'Istituto sono state 726mila: 50mila in meno rispetto alle 775.669 del 2010. Importante anche la diminuzione dei morti sul lavoro che - passando da 973 a 930 vittime - per la seconda volta rimangono al di sotto della soglia dei mille casi, con un decremento del 4,4% (nel 2010 il calo era stato pari al -7,6%). In generale, dunque - seppure in un contesto che rimane grave e drammatico - il fenomeno infortunistico è stato caratterizzato da un contenimento molto positivo.

Nell'industria infortuni in flessione del 10%. La contrazione degli infortuni ha accomunato tutti i rami delle attività economiche. La diminuzione più pronunciata è stata registrata nell'Industria (-9,9%), in presenza di un calo occupazionale dello 0,6%, seguita dall'Agricoltura (-6,3%) - dove il decremento degli occupati secondo Istat è stato dell'1,9% - e dai Servizi (-4,2%), caratterizzati invece da un aumento degli occupati dell'1%. Positivo, ancora, l'andamento nelle Costruzioni (-11,0%), influenzato anche dalla diminuzione significativa degli occupati (-5,3% rispetto al 2010). Nei casi mortali si distinguono per la contrazione più alta i Servizi (-8,8%), a fronte dell'Industria che si attesta al -2,1% (da segnalare, tuttavia, come le Costruzioni diminuiscano del 10,6%). Si rileva, infine - con tre decessi in più nel 2011 - un leggero aumento nell'Agricoltura (+2,7%).

Un calo generalizzato sul territorio. A livello territoriale la riduzione degli infortuni è stata generalizzata, con un calo equivalente al Nord e al Centro (-6%) e uno maggiore nel Mezzogiorno (-8,1%). Il risultato del Nord e del Mezzogiorno è stato conseguito, peraltro, in concomitanza a una flebile ripresa occupazionale nel territorio (rispettivamente +0,7% e +0,2%), mentre al Centro gli occupati hanno visto una lieve riduzione (0,1%) rispetto all'anno precedente. Nei casi mortali si distingue il dato relativo al Mezzogiorno, con una contrazione significativa del 10,2%, mentre il Centro e il Nord sono caratterizzati da un calo rispettivamente del 2,5% e dell'1,1%.

In controtendenza i casi mortali che interessano le donne. La diminuzione degli infortuni sul lavoro ha riguardato sia gli uomini che le donne, con un decremento più sensibile per i primi (-6,8% contro -5,5%), peraltro giustificato anche dall'andamento occupazionale rilevato dall'Istat: il moderato aumento dello 0,4% degli occupati nel 2011 è dovuto, infatti, quasi esclusivamente al genere femminile (+1,2%, contro il -0,1% maschile). Forte, invece, la differenza tra i due sessi per i casi mortali: il calo del 4,4% è influenzato esclusivamente dalla componente maschile (da 895 decessi nel 2010 agli 840 stimati nel 2011, -6,1%). Per le lavoratrici, viceversa, è stato riscontrato un sensibile aumento dei decessi (+15,4%), passati dai 78 casi del 2010 ai 90 stimati del 2011: tale aumento è dovuto agli episodi "in itinere" che, per le vittime di sesso femminile, rappresentano d'altronde più della metà del totale.

Attività di vigilanza: pubblicati i risultati del 1° trimestre 2012

Il Ministero del Lavoro rende noti i risultati dell'attività di vigilanza svolta dagli ispettori del lavoro delle strutture territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 1° trimestre 2012. Sono state ispezionate 33.297 aziende e una su due è stata trovata in una situazione di irregolarità. Le ispezioni in cui sono stati contestati illeciti sono, infatti, pari a 16.665. Nel corso delle attività, sono state verificate 91.683 posizioni lavorative. I lavoratori irregolari sono risultati 31.866 di cui 10.527, ossia il 33% totalmente in nero. Gli importi introitati (ossia riscossi) a seguito dell'irrogazione delle sanzioni ammontano ad € 32.211.934,00. Le principali violazioni riscontrate nel periodo gennaio-marzo 2012 hanno riguardato l'illecita intermediazione di manodopera (2.498 lavoratori) e la disciplina in materia di orario di lavoro (5.273). Sono stati disconosciuti 2.830 rapporti fittizi di lavoro autonomo. Inoltre, sono state riscontrate irregolarità amministrative e penali relative all'occupazione delle lavoratrici madri (81), dei disabili (332), dei minori (243).



Tassazione sul lavoro: l'Italia in testa alla classifica

Siamo in testa in Europa per la pressione tributaria sul lavoro: lo dice un rapporto di Eurostat, l'ufficio statistico Ue

Italia maglia nera d'Europa per la pressione fiscale sul lavoro: come si legge in un rapporto di Eurostat diffuso oggi sull'andamento dei sistemi fiscali dei Paesi Ue, infatti, il tasso dell'imposizione implicita sul lavoro in Italia è stato pari al 42,6% nel 2010 (42,3% nel 2009), contro una media del 34% nell'Eurozona e del 33,4% nell'Unione europea a 27 paesi. Salgono nel 2012 le imposte sui redditi delle persone fisiche: in Italia è pari al 47,3% (nel 2011 era pari al 45,6%) mentre la media dell'Eurozona è stata pari al 43,2% (42,2% l'anno precedente).

I dati sono stati diffusi oggi da Eurostat e variano dal massimo del 56,6% pagato dagli svedesi al 10% dei bulgari; particolarmente elevato l'aumento dell'imposizione per gli spagnoli, passati dal 45% del 2011 al 52% di quest'anno. I dati, precisa Eurostat, si riferiscono alle aliquote massime di imposta sulle persone fisiche, e colpiscono dunque livelli di reddito che variano di paese in paese: nel caso dell'Italia, rileva l'istituto statistico Ue, l'aliquota più alta viene applicata sui redditi superiori ai 75 mila euro. Per quanto riguarda le imposte sui redditi delle società (Irpeg), anche in questo caso l'aliquota massima ha registrato un aumento: nell'Eurozona è passata in media dal 25,9% al 26,1%, nell'Ue a 27 paesi dal 23,4% al 23,5%, mentre in Italia è rimasta stabile negli ultimi due anni al 31,4% (era al 41,3% nel 2000). I tassi più elevati per quanto riguarda questa voce si registrano in Francia (36,1%), Belgio (34%) e più bassi in Bulgaria (10%) e Irlanda (12,5%). Per quanto riguarda l'Iva massima applicata, la media dell'Eurozona è pari al 20% che sale al 21% nell'Ue 27, come anche in Italia, ma varia dal 15% del Lussemburgo al 25% di Svezia e Danimarca.



Controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti – chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In relazione alle notizie di stampa secondo cui l’Agenzia delle entrate sta effettuando dei controlli massivi sulle dichiarazioni dei contribuenti, si precisa che si tratta dei consueti controlli sugli oneri dedotti e sulle detrazioni di imposta che riguardano circa il 4% delle dichiarazioni delle persone fisiche. Una parte dei controlli consiste nella richiesta di documenti che servono a verificare che le spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni fiscali (spese sanitarie, mutui, ristrutturazioni edilizie etc.) siano state effettivamente sostenute e correttamente indicate in dichiarazione. Questa attività di riscontro, assolutamente di routine, è eseguita per norma entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Nella richiesta è indicato il termine di 30 giorni per presentare la documentazione che decorre dalla data di ricevimento della lettera da parte del contribuente. A quest’ultimo riguardo non sono richieste particolari formalità di prova.

Accusa di contrabbando e addebito di IVA per i residenti che circolano con auto immatricolate in Svizzera

(Agenzia delle Dogane) Recenti articoli pubblicati da organi di stampa locali in materia di utilizzo nella UE di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia, rendono necessario un intervento volto a fornire chiarezza sull’argomento, al fine di consentire agli interessati il rispetto della norma.

Al riguardo si evidenzia che il regime di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è disciplinato dagli artt. 137 e ss. del Regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992 n. 2913 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario e dagli articoli 558/561 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 (come modificato dal Regolamento CE n. 993/01), che prevedono, in via generale, l’esonero totale dai dazi all’importazione per un mezzo di trasporto che sia immatricolato fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori dello stesso territorio e da essa guidato.

Gli articoli 559, 560 e 561 del Regolamento (CEE) 2454/93 citato disciplinano, invece, i casi in cui le persone fisiche stabilite nel territorio doganale dell’UE possono beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione nel caso di utilizzo di autoveicoli immatricolati in paesi terzi.

Pertanto, ai sensi di tale normativa, è consentito il passaggio ai valichi di persone con residenza nella UE alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi (es. Svizzera), in esonero totale dal pagamento dei dazi all’importazione (e di conseguenza dell’IVA, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), nei seguenti casi:

1. Uso a titolo occasionale e di emergenza

Tale fattispecie consente l’utilizzo dell’autoveicolo immatricolato all’estero da parte dei soggetti residenti nell’UE per un periodo massimo di cinque giorni; non comporta alcuna contestazione a carico dei medesimi, purché sussistano e siano debitamente giustificate e comprovate le motivazioni dell’utilizzo dell’autoveicolo.

2. Mezzo di trasporto in locazione

Il relativo contratto deve essere stato stipulato con azienda estera avente per oggetto sociale la locazione di autoveicoli per uso privato ed esibito all’autorità doganale all’atto dell’ingresso nella UE. L’utilizzo di detto mezzo è consentito per un termine massimo di otto giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso.

3. Utilizzo sistematico per motivi di lavoro di autoveicoli e altri mezzi di trasporto immatricolati all’estero



L'esonero è concesso per un biennio su formale istanza da presentare preventivamente, anche con e-mail, a cura dell'interessato (lavoratore di nazionalità italiana alla guida di automobili di proprietà di impresa svizzera), all'autorità doganale competente (Uffici delle dogane di frontiera: Como, Varese e Tirano), al fine dell'ottenimento di apposita autorizzazione alla guida del mezzo. Pertanto, l'utilizzo senza l'autorizzazione doganale, da parte di un residente in Italia di un'auto immatricolata in paesi terzi, comporta la denuncia per contrabbando sin dall'atto di ingresso nel territorio UE, ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.D. (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), l'applicazione di una sanzione da due a dieci volte i diritti doganali gravanti sul valore del mezzo di trasporto (dazio e IVA) e la confisca del mezzo stesso.



I chiarimenti sugli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

La legge 30 dicembre 2010, n. 238 si propone di contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate dai cittadini dell'Unione europea che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, hanno studiato, lavorato o conseguito una specializzazione *post lauream* all'estero e decidono di fare rientro in Italia.

A tale fine, la *legge* prevede la concessione di incentivi fiscali riguardanti l'imposta sul reddito delle persone fisiche sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa avviate in Italia da soggetti in possesso di determinati requisiti.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 giugno 2011 (di seguito *decreto*) sono state individuate le categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi e, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2011, n. 97156, sono state definite le modalità di richiesta dei benefici fiscali da parte dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia, nonché gli adempimenti conseguenti a cura del datore di lavoro.

Con decreto del Ministro degli affari esteri del 30 marzo 2011 sono stati precisati gli adempimenti che gli Uffici consolari devono osservare nella gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della *legge*.

Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha ampliato il periodo temporale di riferimento per la maturazione dei requisiti di accesso al beneficio e ha stabilito che il beneficio compete fino al periodo d'imposta 2015.

Sul sito www.agenziaentrate.it è disponibile la circolare nr. 14/E con specifici chiarimenti a riguardo.



Servizio di richiesta duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale

Il servizio permette di richiedere on-line il duplicato della Tessera Sanitaria (TS) o del tesserino di codice fiscale. Tramite questo servizio è consentita, nell'anno solare, una sola richiesta di duplicato per il medesimo soggetto.

La richiesta può essere effettuata indicando il codice fiscale o, in alternativa, i dati anagrafici completi del richiedente (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita). Occorre specificare la motivazione della richiesta: furto o smarrimento, oppure sostituzione tecnica (se la tessera è deteriorata o illeggibile); in quest'ultimo caso viene chiesto il numero di identificazione della TS o del tesserino di codice fiscale da sostituire.

Per motivi di sicurezza è inoltre necessario inserire alcuni dati desumibili dalla dichiarazione presentata nell'anno precedente: tipo di dichiarazione (730, Unico, nessuna), modalità di presentazione e reddito complessivo dichiarato.

Dopo l'invio della richiesta vengono effettuati i controlli di congruenza e correttezza di tutti i dati inseriti, mediante confronto con quelli registrati in Anagrafe Tributaria (AT); superati i controlli, viene inviata la TS all'indirizzo presente in AT se il richiedente è assistito dal Servizio Sanitario Nazionale, altrimenti viene inviato il tesserino di codice fiscale.

Casi per i quali il duplicato non può essere emesso:

- il codice fiscale inserito è errato o non presente in AT
- i dati anagrafici inseriti non sono presenti in AT
- il soggetto per il quale si richiede il duplicato risulta deceduto in AT
- il codice fiscale inserito o calcolato in base ai dati anagrafici indicati è stato aggiornato in un altro codice fiscale
- al soggetto è associato in AT un indirizzo non significativo
- il numero di identificazione della TS o del tesserino di codice fiscale inserito è errato (in caso di richiesta per sostituzione tecnica)
- per il soggetto è già in corso l'emissione di una tessera, ad es. per duplicato richiesto da una ASL o da un ufficio dell'Agenzia, oppure per riemissione automatica della tessera in scadenza
- il soggetto è titolare di una TS/CNS

In caso di problemi nell'uso di questo servizio, è possibile chiedere il duplicato della TS alla ASL di appartenenza o ad un ufficio dell'Agenzia, o il duplicato del tesserino di codice fiscale ad un ufficio dell'Agenzia. I cittadini residenti all'estero che vogliono richiedere il duplicato della tessera devono rivolgersi all'Ambasciata/Consolato nel paese di residenza. La tessera verrà recapitata, a scelta, presso il domicilio in Italia o presso la stessa rappresentanza diplomatica all'estero.



Mod. 730 Slittano i termini di presentazione

Chi presenta il modello 730 per dichiarare i redditi 2011, ha tempo fino al prossimo 16 maggio, se lo consegna al sostituto d'imposta, oppure fino al 20 giugno, se lo presenta a un Caf o a un professionista abilitato.

Lo stabilisce un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri oggi, che ha, inoltre, previsto la proroga dei termini per inviare la denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e sugli accessori incassati nel periodo d'imposta precedente, che slitta dal 31 maggio al 2 luglio.

Lo scadenario per i Caf e i sostituti d'imposta – Entro il 15 giugno i sostituti d'imposta devono consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione, mentre i Caf o i professionisti abilitati hanno tempo fino al 2 luglio. Per comunicare, invece, il risultato finale delle dichiarazioni ed effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate, i Caf e i professionisti abilitati hanno tempo fino al 12 luglio.

Imprese: presentati decreti per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni

È stato presentato il pacchetto di iniziative predisposto dal Governo che disciplina i rapporti di credito e debito tra Pubblica Amministrazione e imprese fornitrici. In considerazione del riaccutizzarsi della crisi negli ultimi mesi, il pacchetto si propone di fornire liquidità alle aziende mediante il supporto del sistema bancario o attraverso compensazioni di crediti e debiti nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Sono un passo importante di un percorso articolato in più fasi che porterà a minimizzare in futuro l'accumularsi di debiti commerciali attraverso una migliore programmazione, un rapporto ancora più cooperativo con il fisco e il recepimento della Direttiva sui ritardi di pagamento.

Il pacchetto di interventi

Vengono emanati quattro decreti ministeriali. A valle, e in pieno coordinamento, le rappresentanze d'impresa e le banche sigleranno un accordo per rendere ancora più efficiente l'insieme degli strumenti oggi presentati. In particolare:

due decreti ("decreti certificazione") riguardano la certificazione dei crediti scaduti nei confronti rispettivamente delle Amministrazioni centrali (inclusi gli enti pubblici nazionali) e uno per le Regioni e enti locali, inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Si dà attuazione più efficiente al DL 185/08, così come modificato dalla legge 183/2011 e in ultimo, meno di un mese fa, la legge n. 44 del 26 aprile 2012. Si tratta di due decreti "fotocopia", uno immediatamente operativo (quello che riguarda le amministrazioni centrali), l'altro che necessita del parere della Conferenza Stato-Regioni ma auspicabilmente operativo nel più breve tempo possibile.

- un decreto ("decreto compensazioni") riguarda le compensazioni dovute a seguito di iscrizione a ruolo, in attuazione della legge n. 78 del 2010;

- un decreto riguarda il Fondo Centrale di Garanzia, che prevede agevolazioni per le imprese creditrici della Pubblica Amministrazione, in attuazione della legge 214/2011 (cd. "salva Italia").

A questi atti, si aggiunge l'accordo tra Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni imprenditoriali, che istituisce un *plafond* dedicato alla smobilizzo dei crediti delle imprese verso la Pubblica Amministrazione nonché le risorse dedicate già messe a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti.

Il dettaglio degli interventi

I decreti "certificazione" attuano l'obbligo per tutti gli enti della pubblica amministrazione a certificare gli eventuali crediti vantati dalle imprese, per somministrazioni, forniture e appalti.

La certificazione si ottiene mandando un semplice modulo standard all'ente debitore. Il modulo è già allegato al decreto, scaricabile subito da internet, compilabile anche on line.



L'ente ha 60 giorni di tempo per rispondere, riconoscendo il debito oppure argomentandone l'inesigibilità totale o parziale. Se non risponde in tempo, viene nominato un "commissario ad acta" che nei successivi 60 giorni risponderà al debitore. Le risposte avvengono anch'esse attraverso un semplice modulo. Con questa certificazione, il fornitore potrà:

- compensare il suo credito nei confronti di regioni e enti locali con debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (decreto "compensazioni")

- ottenere un'anticipazione bancaria a fronte del credito certificato. L'anticipazione può essere assistita da una garanzia fino al 70 per cento da parte del Fondo Centrale di Garanzia (elevabile fino all'80 per cento in caso di apporto di risorse da parte delle Regioni) e un importo massimo garantibile per singola impresa pari a 2,5 milioni di euro (il massimo consentito per legge).

- fare una cessione, pro soluto o pro solvendo presso intermediari finanziari riconosciuti.

In tutti i casi si fornisce liquidità alle imprese e, nel caso di compensazioni, si semplifica anche il rapporto con il fisco. In un'ottica di ulteriore semplificazione, Consip s.p.a. sta predisponendo una piattaforma elettronica per far incontrare fornitori e debitori. La certificazione elettronica permetterà di evitare, nel caso di cessione del credito, gli obblighi di redazione di atto pubblico e di notificazione nel caso di cessione, risparmiando tempo e soldi.

Italia: Record pressione fiscale - Pressione fiscale "reale" record: ormai al 54,5%

"Se nel 2012 la pressione fiscale ufficiale è prevista al 45%, quella reale, sempreché sia confermato l'ulteriore aumento dell'Iva previsto per il prossimo autunno, dovrebbe toccare il 54,5%. Un record che, purtroppo, non ha eguali al mondo". Dopo le dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, sul carico fiscale record che peserà quest'anno sui contribuenti italiani, il segretario della CGIA di Mestre, Giuseppe Bortolussi, ha voluto puntualizzare che, come riportato più sopra, una cosa è la pressione fiscale ufficiale e un'altra cosa è quella "reale". La CGIA di Mestre, che da anni fa un monitoraggio molto puntuale sull'andamento della pressione fiscale "reale", è giunta a questo risultato ricordando che il nostro Pil nazionale, include anche la cifra imputabile all'economia sommersa prodotta dalle attività irregolari che, non essendo conosciute al fisco, non pagano né tasse né contributi. Secondo l'Istat, l'economia in nero si aggirerebbe tra i 255 e i 275 mld di € l'anno. Ricordando che la pressione fiscale ufficiale è data dal rapporto tra le entrate fiscali/contributive ed il Pil prodotto in un anno, nel 2012 la pressione fiscale ufficiale dovrebbe attestarsi sul 45%. Tuttavia, se "storniamo" dalla ricchezza prodotta la quota addebitabile al sommerso economico che non produce nessun gettito per l'Erario, il Pil diminuisce (quindi si "contrae" il denominatore) e, pertanto, aumenta il risultato che emerge dal rapporto. Quindi, la pressione fiscale "reale" che grava su coloro che pagano correttamente le tasse è molto superiore a quella ufficiale che viene calcolata dall'Istat che, è bene sottolinearlo, rispetta fedelmente le disposizioni metodologiche previste dall'Eurostat. Ebbene, se nel 2011 la pressione fiscale "reale" che pesa sui contribuenti italiani ha sfiorato una ipotesi massima del 52%, con gli effetti delle manovre estive di Berlusconi e gli interventi del Governo Monti, il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013 farà impennare il carico fiscale sui contribuenti onesti sino ad una ipotesi massima del 54,5%



Rapporto Unioncamere: Pil: -1,5% nel 2012, +0,8% nel 2013 Il Sud soffre di più - Le imprese prevedono 130mila posti di lavoro in meno

Anche la recessione ha due velocità – quella del Centro-Nord e quella del Mezzogiorno – così come l'attesa ripresa del ciclo economico che dovrebbe concretizzarsi nel 2013. Secondo le previsioni contenute nel Rapporto Unioncamere 2012, diffuso in occasione della 10ª Giornata dell'Economia, a fronte di un calo medio del Prodotto interno lordo dell'1,5%, saranno le regioni del Sud a pagare lo scotto più consistente della crisi, segnando un decremento del Pil dell'1,8%, con l'Abruzzo, il Molise e la Basilicata destinate a registrare una contrazione del 2%. Anche i consumi delle famiglie e la spesa per investimenti sono previsti quest'anno in ulteriore, sensibile calo (rispettivamente -2,1% e -3,8%), più incisivo nelle aree meridionali. Il segno più tornerà a comparire nel 2013 (+0,8% l'incremento atteso del Pil), con un'accelerazione maggiore nel Nord-Est (+1,3%) e un velocità decisamente più contenuta al Sud (+0,2%). Come prevedibile in un contesto recessivo quale quello che stiamo vivendo, l'occupazione dipendente, delineata dalle prime anticipazioni del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, diminuirà dell'1,1%, provocando la perdita di ulteriori 130mila posti di lavoro, causata soprattutto dalla riduzione delle assunzioni che le imprese dell'industria e dei servizi prevedono di effettuare nell'arco dell'anno. Di poco superiori alle 633mila unità, esse saranno oltre 200mila in meno di quelle preventivate nel 2011.

Pil 2012: per Abruzzo, Molise e Basilicata il calo sarà del 2%

E' ancora il Mezzogiorno l'area del Paese che maggiormente soffrirà nel 2012 la crisi che ha investito il Paese. Secondo gli *Scenari delle economie territoriali* contenuti nel Rapporto Unioncamere 2012, a fronte di una riduzione del Pil dell'Italia dell'1,5%, le regioni del Sud dovrebbero registrare un -1,8%. Il Centro invece sarà in linea con la media nazionale (-1,5%) mentre Nord-Ovest e Nord-Est dovrebbero presentare una riduzione del Pil rispettivamente dell'1,4% e dell'1,3%. L'andamento relativamente migliore del Prodotto interno lordo dovrebbe riguardare, quindi, oltre alla Valle d'Aosta (-1,2%), alcune regioni nord-orientali (-1,1% in Trentino Alto Adige, -1,3% in Friuli Venezia Giulia e in Emilia Romagna). Attorno al -1,4% si attesteranno Piemonte, Lombardia, Veneto e Lazio, mentre, tra le regioni del Mezzogiorno, la dinamica peggiore dovrebbe coinvolgere in particolare Abruzzo, Molise e Basilicata (-2%), Sicilia e Sardegna (-1,9%).

La ripresa arriverà col nuovo anno, quando tutti gli indicatori – ad eccezione dei consumi – torneranno in positivo, a cominciare dal Pil, atteso in crescita dello 0,8%. All'Emilia Romagna e al Veneto la medaglia d'oro della crescita prevista nel 2013 (rispettivamente +1,4% e +1,3%). Il Mezzogiorno arrancherà ancora, segnando in tutte le regioni incrementi piuttosto deboli, compresi tra il +0,3% dell'Abruzzo, della Campania e della Puglia e il +0,1% della Sicilia.

-2,1% i consumi; - 3,8% gli investimenti

Sarà la componente interna a evidenziare il calo più ampio: infatti, le politiche restrittive connesse al risanamento dei conti pubblici, da un lato, e un mercato del lavoro ancora in pesante difficoltà, dall'altro, avranno ricadute significative sul reddito delle famiglie e contribuiranno a rendere estremamente caute le scelte di consumo. La spesa per consumi, pertanto, dovrebbe ridursi del 2,1%, mentre gli investimenti subirebbero un calo del 3,8% a seguito di persistenti difficoltà di accesso al credito, di una domanda ancora debole, di margini di capacità produttiva inutilizzata.

I consumi delle famiglie, in particolare, dovrebbero contrarsi del 2,4% nel Mezzogiorno (con punte del -2,8% in Molise, -2,7% in Basilicata e -2,6% in Campania, Puglia e Sardegna), del 2,2% nel Centro, del 2% nel Nord-Ovest e dell'1,8% nel Nord-Est.

Dal lato degli investimenti, il 2012 vede un calo generalizzato, ma più marcato, nell'area meridionale del Paese: rispetto alla flessione media nazionale del 3,8% (cui si allinea il Centro), il Mezzogiorno segna -4,5%, mentre Nord-Ovest e Nord-Est si attestano rispettivamente sul -3,6% e sul -3,4%.

L'export tiene: +2,8%

Il miglioramento dell'economia italiana che gli *Scenari* prospettano per la seconda parte dell'anno è favorito soprattutto all'andamento delle esportazioni, che, pur rallentando rispetto all'anno precedente, dovrebbero evidenziare un aumento del 2,8%, contribuendo ad avviare una ripresa degli investimenti. La *performance* migliore caratterizza Nord-Est e Centro (3,1% e 3%, rispettivamente), mentre il Nord-Ovest si allinea alla media nazionale (2,8%) e il Mezzogiorno si ferma all'1,8%. Le prospettive migliori in termini di export dovrebbero coinvolgere alcune tra le maggiori regioni esportatrici, più precisamente Veneto (3,7%), Lombardia (3,2%), Toscana (3,1%), Emilia Romagna e Lazio (2,9% entrambe).

130mila posti di lavoro in meno nel 2012

Il difficile contesto economico continuerà a colpire soprattutto le imprese con meno di 10 dipendenti, più fortemente legate ai consumi interni. Esse genereranno un numero di assunzioni inferiore a quello delle aziende con 50 dipendenti e oltre (244mila contro 262mila). A fine anno, il saldo si prospetta quindi pari a quasi 62mila unità in meno per la classe 1-9 dipendenti, superiore alle -33mila per quella 10-49 e alle -35mila per le imprese di 50 dipendenti e oltre. Se il calo dell'occupazione dipendente sarà numericamente consistente soprattutto nel settore degli Altri servizi (44mila i posti di lavoro che Excelsior prevede vengano ridotti), in termini di variazione percentuale sono le Costruzioni l'ambito dal quale ci si attende la più elevata emorragia occupazionale: più di 34mila i posti di lavoro che, tra entrate e uscite, si dovrebbero ridurre nell'arco dell'anno, con un calo dell'occupazione dipendente che in quest'ambito raggiungerà il -3,3%. Proseguirà purtroppo anche quest'anno la riduzione della forza lavoro presente nelle nostre imprese manifatturiere (ammonta a oltre -38mila il saldo tra entrate e uscite previste dalle imprese, con una variazione percentuale del -1,1%), con il tessile, abbigliamento e calzature al quale si dovrà il decremento maggiore (-8mila unità). Nel settore dei Servizi (che, preso nel suo complesso, a fine anno dovrebbe registrare un saldo negativo superiore alle 56mila unità), le imprese commerciali prevedono un saldo tra entrate e uscite di oltre 12mila unità in meno, mentre tra gli Altri servizi è soprattutto il comparto turistico e della ristorazione quello che presenta le previsioni più negative: -16mila i posti di lavoro nel 2012, ben 13mila dei quali dovuti alle imprese fino a 9 dipendenti. Unico ambito in controtendenza sono i Servizi avanzati di supporto alle imprese, che quest'anno prevedono di accrescere di mille unità il proprio personale dipendente.

Territorio: è ancora allarme Sud

In un Paese che stenta ad agganciare la ripresa, è ancora il Mezzogiorno l'area più colpita sotto il profilo dell'occupazione dipendente. Se il più consistente calo delle entrate (65mila in meno rispetto a quelle preventivate nel 2011, con un saldo negativo di oltre 35mila unità, pari al -0,9%) interesserà il Nord-Ovest (le cui imprese prevedono di effettuare 162mila assunzioni entro l'anno), la contrazione più consistente coinvolgerà il Sud e Isole: 42mila i posti di lavoro in meno prodotti dal saldo negativo in questa ripartizione (con un calo dell'1,7%), derivanti dalla differenza tra le 174mila entrate totali programmate e le 217mila uscite per pensionamento, scadenza di contratto o altri fattori. Negative ma meno penalizzanti le dinamiche delle altre ripartizioni, con il Nord-Est che comunque dovrebbe contrarre l'occupazione dipendente nel settore privato di 24mila unità (-0,9%) ed il Centro di 28mila (-1,2%).



A livello regionale, ad eccezione della Valle d'Aosta dove i posti di lavoro dovrebbero ridursi del -2,3% (con la perdita di 640 unità), sono tutte regioni del Meridione quelle in cui si prospettano le variazioni peggiori. La più consistente in Sicilia (-2,2%), seguita da Molise, Calabria, Puglia, Abruzzo e Sardegna (che percentualmente perderanno tra il -2,0% della prima e il -1,7% dell'ultima). In valori assoluti, tuttavia, sarà la Lombardia (dalla quale si attende un calo dell'occupazione dello 0,7%) la regione che dovrebbe presentare il saldo negativo più elevato, pari a quasi 19mila posti di lavoro in meno. Anche Toscana e Marche (-1,4% entrambe) dovrebbero chiudere l'anno con una contrazione occupazionale superiore alla media.

Enna, Ragusa e Siracusa le province in cui è attesa la variazione più elevata, prossima o di poco superiore al -3%, ma sono 25 le province soprattutto (ma non solo) del Mezzogiorno in cui il calo dell'occupazione dovrebbe raggiungere o superare il 2%.

Scenario al 2013 per il Pil delle regioni italiane

Tassi di var. % su valori concatenati (anno di riferimento 2000)

	2011	2012	2013
Piemonte	0,9	-1,4	0,8
Valle d'Aosta	0,6	-1,2	1,0
Lombardia	0,8	-1,4	1,1
Trentino-Alto Adige	0,9	-1,1	1,1
Veneto	0,8	-1,4	1,3
Friuli-Venezia Giulia	0,6	-1,3	1,0
Liguria	0,3	-1,5	0,4
Emilia-Romagna	1,0	-1,3	1,4
Toscana	0,3	-1,6	0,9
Umbria	0,0	-1,5	0,9
Marche	0,0	-1,7	0,9
Lazio	0,2	-1,4	0,6
Abruzzo	-0,4	-2,0	0,3
Molise	-0,2	-2,0	0,2
Campania	-0,2	-1,8	0,3
Puglia	-0,2	-1,6	0,3
Basilicata	-0,4	-2,0	0,2
Calabria	-0,1	-1,8	0,2
Sicilia	-0,1	-1,9	0,1
Sardegna	-0,3	-1,9	0,2
Nord-Ovest	0,8	-1,4	0,9
Nord-Est	0,9	-1,3	1,3
Centro	0,2	-1,5	0,7
Mezzogiorno	-0,2	-1,8	0,2
Italia	0,4	-1,5	0,8

* L'anno di riferimento è il 2000 e non il 2005, come nei dati diffusi nei nuovi conti economici nazionali, perché i conti regionali ancora non presentano il livello di analisi necessario alle formulazione delle previsioni.

Fonte: Unioncamere-Prometeia, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane (aprile 2012)

Scenario di previsione 2012-2013 per la spesa per consumi delle famiglie, gli investimenti fissi lordi e le esportazioni di beni verso l'estero delle regioni italiane

Tassi di var. % su valori concatenati (anno di riferimento 2000)

	Spesa per consumi delle famiglie		Investimenti fissi lordi		Esportazioni di beni verso l'estero	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Piemonte	-2,0	-0,1	-3,4	1,3	1,9	3,0
Valle d'Aosta	-2,2	-0,1	-3,8	1,2	2,3	3,9
Lombardia	-1,9	-0,1	-3,7	1,5	3,2	4,4
Trentino-Alto Adige	-1,9	0,0	-3,4	1,5	1,3	3,0
Veneto	-1,8	0,1	-3,2	1,6	3,7	4,7
Friuli-Venezia Giulia	-1,7	0,1	-3,8	1,6	2,7	3,9
Liguria	-2,4	-0,3	-3,6	0,9	1,5	3,1
Emilia-Romagna	-1,8	0,1	-3,5	1,4	2,9	4,0
Toscana	-2,1	-0,2	-3,8	1,3	3,1	3,6
Umbria	-2,3	-0,3	-3,7	1,0	2,6	3,0
Marche	-2,3	-0,7	-3,7	1,1	2,8	3,1
Lazio	-2,2	-0,4	-3,7	1,3	2,9	3,5
Abruzzo	-2,5	-0,7	-4,8	0,7	2,6	3,6
Molise	-2,8	-0,6	-3,9	0,5	2,6	3,5



Campania	-2,6	-1,1	-3,7	0,7	1,7	3,4
Puglia	-2,6	-0,7	-4,1	0,6	1,1	2,9
Basilicata	-2,7	-0,3	-6,3	0,2	2,3	3,6
Calabria	-2,2	-1,0	-6,4	0,1	1,1	2,8
Sicilia	-2,1	-0,7	-4,1	0,4	1,7	2,9
Sardegna	-2,6	-0,6	-5,7	0,2	2,0	3,5
Nord-Ovest	-2,0	-0,1	-3,6	1,4	2,8	4,0
Nord-Est	-1,8	0,1	-3,4	1,5	3,1	4,3
Centro	-2,2	-0,4	-3,8	1,3	3,0	3,5
Mezzogiorno	-2,4	-0,8	-4,5	0,5	1,8	3,2
Italia	-2,1	-0,3	-3,8	1,2	2,8	3,9

* L'anno di riferimento è il 2000 e non il 2005, come nei dati diffusi nei nuovi conti economici nazionali, perché i conti regionali ancora non presentano il livello di analisi necessario alle formulazione delle previsioni.

Fonte: Unioncamere-Prometeia, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane (aprile 2012)

Cassa integrazione: nei primi 2 mesi del 2012 utilizzato poco più di un terzo delle ore autorizzate

E' di poco superiore a un terzo delle ore autorizzate (per l'esattezza è il 36,40%) la percentuale delle ore di cassa integrazione (Cig) che sono state effettivamente utilizzate nei primi due mesi del 2012. È quanto risulta dall'ultima analisi del cosiddetto "tiraggio" della Cig, che sostanzialmente conferma l'andamento registrato nella rilevazione precedente, relativa al primo mese dell'anno, quando la percentuale era stata del 37,08%. L'uso maggiore delle ore autorizzate continua ad essere quello per la cassa integrazione straordinaria e in deroga (37,93%), mentre l'utilizzo reale delle ore autorizzate per la cassa integrazione ordinaria è pari al 33,31%. Nel dettaglio il tiraggio dei primi due mesi del 2012 è sensibilmente inferiore a quello del 2011: per la cassa integrazione ordinaria è passato dal 43,53% del 2011 al 33,31% del 2012; meno evidente la differenza per la cassa integrazione straordinaria e in deroga per le quali il tiraggio complessivo è passato dal 39,49% del 2011 al 37,93% di quest'anno.

Rapporto annuale Istat 2012



L'Istat nel suo rapporto annuale, dipinge un paese in cui il lavoro è sempre più utopia e dove forti sono le disuguaglianze sia tra uomo e donna che tra Nord e sud. Anche i giovani, in questa triste casistica non sono per niente fortunati; oltre due milioni di giovani, in un paese sempre più vecchio, non studia nè lavora.

Iniziamo dal divario del reddito tra uomini e donne: per gli uomini occupati, è relativamente più facile raggiungere livelli più elevati di reddito da lavoro che per le occupate. Tale differenza sussiste per qualunque livello di reddito, ma al crescere di quest'ultimo il divario di genere acquista un peso sempre più rilevante.

L'Italia è in fondo alla classifica europea per il contributo della donna al reddito della coppia: il 46,5 % delle donne ha un lavoro, contro una media europea del 58,5%. Il nostro Paese presenta la maggiore diffusione di coppie in cui la donna non percepisce redditi, insieme a Malta (51,9 per cento), Grecia (31,4 per cento) e Romania (29 per cento).

I due terzi delle coppie in cui la donna ha tra i 25 e i 54 anni il suo contributo economico è nullo o inferiore al 40 per cento del reddito della coppia. Circa la divisione dei carichi di lavoro domestico e di cura, in quasi un terzo delle coppie le donne non contribuiscono al reddito familiare e si fanno carico della totalità o quasi del lavoro domestico e di cura; quando c'è una qualche divisione con il partner, è la donna a farsene prevalentemente carico, mentre sono rarissimi i casi nei quali prevale un equilibrio. L'Italia è un paese consacra fluidità sociale: la classe di origine influisce in misura rilevante sulla mobilità sociale, determinando

16



disuguaglianze nelle opportunità degli individui. Influisce anche sugli esiti nello studio: il 55,4 per cento dei figli della classe operaia ottengono titoli di studio elevati, contro l'89,1 per cento tra i figli della classe sociale più agiata, e tale distanza si conferma soprattutto con riferimento al conseguimento del titolo universitario.

Le donne sono sicuramente più brave e, l'aumento dell'incidenza di laureate nella popolazione femminile è indipendente dalla classe sociale di origine: quelle che provengono dalla classe operaia quadruplicano il tasso di conseguimento della laurea (dal 3,2 al 12,8 per cento). Miglioramenti importanti si registrano anche per le altre classi (dal 4,0 al 18,5 per cento per quelle provenienti dalla piccola borghesia; dal 23 al 34 per cento per le discendenti della classe media impiegatizia; dal 31,5 al 49,2 per cento per quelle nate in famiglie borghesi).

Andiamo sulle note dolenti del lavoro. Il lavoro atipico si conferma il canale di accesso al mercato del lavoro sempre più diffuso. La quota di lavoratori atipici al primo lavoro è del 44,6 per cento, a fronte di percentuali del 31,1 per cento per i nati negli anni '70, del 23,2 per cento per quella degli anni '60 e di circa un sesto tra i nati nei decenni precedenti.

Occupazione e disoccupazione: Il tasso di occupazione (15-64 anni) è del 56,9 per cento nel 2011. Una nota positiva c'è; dal 1993 al 2011 cresce l'occupazione femminile. Dal 1993 al 2011 il numero di donne occupate è cresciuto da circa 7,6 milioni a poco più di 9,3 milioni, mentre il livello dell'occupazione maschile si è ridotto di 40 mila unità.

Tra il 1993 e il 2011 l'occupazione femminile è cresciuta del 22,2 per cento, quella maschile è scesa dello 0,3 per cento. L'incremento dell'occupazione femminile si è distribuito in modo molto disuguale sul territorio: in quasi venti anni si è registrato circa un milione e mezzo di occupate in più nel Centro-Nord, ma solo 196 mila nel Mezzogiorno. Nell'ultimo decennio, appena il 10 per cento della crescita del lavoro femminile si è registrato nelle regioni meridionali, con un ulteriore ampliamento, anche in merito a questo aspetto, della già elevata forbice tra Nord e Sud.

Un lavoratore a tempo determinato su due è donna. In oltre un terzo dei casi i contratti a tempo determinato riguardano le donne più giovani (nelle classi 25-29 e 30-34 anni), che risultano anche maggiormente esposte al rischio di mancato rinnovo, o di stabilizzazione, in caso di gravidanza.

Giovani: nel 2011 il tasso di occupazione dei 18-29enni è sceso al 41 per cento, dopo aver toccato il valore massimo del 53,7 per cento nel 2002. Il tasso di disoccupazione dei 18-29enni, ha raggiunto, nel 2011, il 20,2 per cento. La quota di Neet, (giovani che non studiano e non lavorano) è sensibilmente superiore (22,1 per cento nel 2010) alla media europea (15,3 per cento).

In Italia si tratta di oltre 2,1 milioni di persone. Peraltro, la quota di giovani neet, raggiunge il livello più alto nel Mezzogiorno, 31,9 per cento, un valore quasi doppio rispetto a quello del Centro-Nord. Campania e Sicilia sono le regioni con le quote più elevate, superiori al 35 per cento, seguite da Calabria e Puglia, con valori rispettivamente pari al 31,8 e al 29,2 per cento. Nel Sud, il 23% delle famiglie è povero, contro il 4,9% del nord. Nel 2010, il 67 per cento delle famiglie e il 68,2 per cento delle persone povere risiedono nel Mezzogiorno.

Peggiora la condizione economica delle famiglie più numerose e con minori: nel 2010 il 29,9 per cento di quelle con cinque e più componenti risulta in condizione di povertà relativa, con un incremento di più di sette punti percentuali rispetto al 1997. Le famiglie con tre o più minori mostrano un aumento dell'incidenza della povertà di quasi cinque punti percentuali giungendo al 31,2 per cento a livello nazionale e al 47,3 per cento



Giurisprudenza

Comunicazione delle ferie per e-mail e licenziamento per assenza ingiustificata

Con sentenza n. 7863 del 18 maggio 2012, la Cassazione ha affermato l'illegittimità del licenziamento, avvenuto per giusta causa (assenza ingiustificata dal lavoro), di un dipendente che aveva richiesto di assentarsi con una comunicazione, fatta ai suoi responsabili, tramite posta elettronica (e-mail). Ciò in quanto, a detta della Suprema Corte, la comunicazione rientrava nella prassi aziendale per la richiesta di ferie e così, come per il passato, l'assenza di una risposta formale era considerata come un silenzio-assenso.



Certificati medici per telefono: falso ideologico per il medico, uso di atto falso per il paziente

Incorre nel reato di falso ideologico il medico che rilascia il certificato medico solo sulla base della telefonata del paziente, senza aver materialmente effettuata la visita. Il paziente utilizzatore del certificato è altresì responsabile del reato di cui all'art. 489 c.p. avendo fatto uso di un atto falso. Cos' si è pronunciata la Corte di Cassazione – V[^]sez.penale- in sentenza 15 maggio 2012, n. 18687. La Corte d'appello aveva sovvertito la pronuncia di primo grado che aveva mandati assolti medico e paziente, ritenendoli responsabili dei reati di cui rispettivamente agli artt.480 e 489 codice penale . Nel ricorrere alla suprema Corte, il medico aveva sosteneva di aver concesso la proroga della prognosi sulla base di quanto accertato nella visita effettuata quattro giorni prima, per cui non sarebbe corretto ritenere che egli ha effettuato una valutazione di persistenza della malattia senza visitare la paziente. I sintomi comunicatigli telefonicamente dalla paziente sarebbero stati compatibili con la malattia accertata pochi giorni prima e pertanto il medico legittimamente avrebbe effettuato la modifica della prognosi sulla base di quanto dichiarato per telefono . Sulla considerazione di inesistenza del reato contestato al sanitario, e cioè del falso certificato, si deduceva la consequenziale inesistenza del reato a contestato al paziente di uso della falsa certificazione. Ma i giudici di cassazione non hanno aderito a tale difesa. Va prima di tutto precisato che la falsa attestazione attribuita al medico non attiene tanto alle condizioni di salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che egli ha emesso il certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute, non essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti. Ciò rende irrilevanti le considerazioni sulla effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente. Quanto, poi, alla asserita natura colposa della condotta, ci si chiede come il medico potesse non essere consapevole del fatto che egli stava certificando una patologia medica senza averla previamente verificata, nell'immediatezza, attraverso l'esame della paziente. Anche il ricorso proposto dal paziente è stato ritenuto infondato. Il motivo di censura si basa esclusivamente sulla ritenuta insussistenza della falsità del documento e dunque sulla inesistenza del reato contestato al medico. Sul punto, quindi, è sufficiente richiamare le considerazioni espresse in precedenza; una volta ritenuta la falsità della certificazione medica, ne discende necessariamente la responsabilità della ricorrente per aver fatto uso dell'atto falso. In virtù di quanto sopra, entrambi i ricorsi sono stati essere rigettati.



Fisco: Anche l'avviso bonario può essere legittimamente impugnato

Si consolida – pressoché definitivamente – il primo orientamento giurisprudenziale risalente al 2007 secondo il quale anche l'avviso bonario pervenuto al contribuente può essere legittimamente impugnato innanzi al giudice tributario. La conferma viene dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza 11 MAGGIO 2012, N. 7344 . La questione scrutinata dalla Corte riguardava un avviso bonario in forma di comunicazione di irregolarità , ex art. 36-bis, comma 3, DPR n. 600/73 che veniva impugnato dal contribuente. Secondo la Corte – che ha accolto il ricorso - l'elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, di cui all'art. 19 del DLgs. n. 546 del 1992, non esclude l'impugnabilità di atti non compresi in tale novero ma contenenti la manifestazione di una compiuta e definita pretesa Tributaria (Cass. 8.10.2007, n. 21045). Va, al riguardo, operata una precisazione nel senso che l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 DLgs. n. 546 del 1992, tenuto conto dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001, deve essere interpretata alla luce delle norme costituzionali di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.), riconoscendo la impugnabilità davanti al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è "naturaliter" preordinato, si veda della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato.

L'aver consentito l'accesso al contenzioso tributario in ogni controversia avente ad oggetto tributi, comporta la possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta la Amministrazione manifesti (anche attraverso la procedura del silenzio-rigetto) la convinzione che il rapporto tributario (o relativo a sanzioni tributarie) debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare (in assenza di simile manifestazione di volontà espressa o tacita non sussisterebbe l'interesse del ricorrente ad agire in giudizio.

Va, quindi, riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è preordinato, si veda della forma autoritativa propria di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione di quella notizia, dell'interesse a chiarire, con pronuncia idonea ad acquistare effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale – ormai, allo stato, esclusiva del giudice tributario – comunque di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico .Si deve, quindi, riconoscere la ricorribilità di provvedimenti davanti al giudice tributario ogni qual volta vi sia un collegamento tra atti della Amministrazione e rapporto tributario, nel senso che tali provvedimenti devono essere idonei ad incidere sul rapporto tributario, dovendosi ritenere possibile una interpretazione non solo estensiva ed anche analogica della categoria degli atti impugnabili previsti dall'art. 19 DLgs. 546/92.

Costituisce, quindi, principio affermato che con l'art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (secondo cui "appartengono alla giurisdizione Tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie") la giurisdizione Tributaria è divenuta – nell'ambito suo proprio – una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si controverta di uno specifico rapporto tributario, o di sanzioni inflitte da uffici tributari. Di conseguenza, è stato modificato l'art. 19 del DLgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto il contribuente può rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta abbia interesse a contestare (art. 100 del codice di procedura civile) la convinzione espressa dall'Amministrazione in ordine alla disciplina del rapporto tributario.



Pertanto, nonostante l'elencazione tassativa degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del DLgs. n. 546 del 1992, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purché espressione di una compiuta pretesa tributaria.

La mancata ricorribilità di tali atti davanti al giudice tributario comporterebbe una lacuna di tutela giurisdizionale, in violazione dei principi contenuti negli artt. 24 e 113 Cost. perché il carattere esclusivo della giurisdizione Tributaria non consente che atti non impugnabili in tale sede siano devoluti, in via residuale, ad altri giudici, secondo le ordinarie regole di riparto della giurisdizione. Pertanto anche la comunicazione di irregolarità, ex art. 36-bis, comma 3, DPR n. 600/73 che ha tali caratteristiche, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile.



Fallimenti - Equitalia tarda alla insinuazione nel passivo:nessuna proroga dei termini

Secondo Equitalia, il termine decadenziale di un anno per l'utile insinuazione nel passivo fallimentare non può ritenersi operante nei casi di crediti contributivi e tributari, attesa la loro natura pubblicistica. Secondo la Cassazione è vero il contrario e l'agenzia della riscossione perde il diritto alla insinuazione. Questa la sintesi della sentenza della Corte di Cassazione nr. 5254/2012: è escluso che il termine di cui all'art.101 u.c. L.F. possa ritenersi non operante per i crediti tributari, in ragione della loro natura pubblicistica. Infatti - hanno precisato i supremi giudici - anche l'Amministrazione dello Stato, al pari di ogni altro soggetto pubblico o privato, per far valere in giudizio i propri diritti, è tenuta al rispetto delle regole processuali. Può unicamente concordarsi con Equitalia, laddove contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui l'ignoranza scusabile del creditore dell'avvenuta apertura della procedura fallimentare costituisce causa pressoché esclusiva di inimputabilità del ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione: non v'è dubbio, infatti, che possano verificarsi situazioni in cui il creditore, pur essendo venuto a conoscenza del fallimento, si trovi nell'impossibilità di depositare la domanda per cause di forza maggiore o per altre ragioni a lui non imputabili. Fra tali situazioni, tuttavia, non rientra necessariamente il ritardo determinato dal comportamento dell'amministrazione finanziaria che, nell'emissione dei ruoli, si attenga ai termini all'uopo stabiliti dalla legge. Infatti, l'istanza di ammissione tardiva volta a far valere il credito tributario nei confronti del fallimento, deve essere presentata, al pari di ogni altra, nel termine annuale previsto dal 1 comma dell'art.101 L.F. senza che i diversi, e più lunghi, termini previsti per la formazione dei ruoli possano di per sé costituire ragioni di scusabilità del ritardo, la quale va invece valutata - in caso di deposito ultra annuale della domanda rispetto alla data di esecutività dello stato passivo - in relazione ai tempi strettamente necessari all'amministrazione per predisporre i titoli per l'ammissione e trasmetterli all'addetto alla riscossione. Come è stato già chiarito, può dunque, ad esempio, accadere che il fallimento intervenga subito dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi del fallito e che la formazione dello stato passivo si svolga in termini così rapidi che l'ufficio finanziario, pur accelerando tutti gli adempimenti dovuti, si trovi nell'impossibilità di operare la liquidazione nel rispetto del predetto termine annuale. Ma, in questa come in altre fattispecie ipotizzabili, la verifica della ricorrenza della causa di scusabilità deve essere provata dall'addetto alla riscossione e costituisce oggetto di un tipico accertamento in fatto, devoluto al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione. Rigettato il ricorso dell'agenzia di riscossione.





Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

